

Consiglio di Stato, sez. V, 11.03.1995, n. 377:

“Ai sensi delle norme sulle costruzioni edilizie ex art. 338 T.U. 27.07.1934 n. 1265, la deroga alla distanza minima di 200 metri dai cimiteri si riferisce unicamente all’ampliamento dei cimiteri stessi, e non anche all’attività edificatoria ad opera dei privati.”